

D.P.R. 11 ottobre 1972, n. 780.
**Norme di attuazione dello statuto regionale sardo in materia di ricchezza mobile riscossa
nell'ambito del territorio regionale**

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 1972, n. 326.

Articolo unico

L'imposta di ricchezza mobile sui redditi di lavoro dei dipendenti addetti agli stabilimenti o impianti, situati nel territorio della Sardegna, delle imprese industriali e commerciali che hanno sede centrale fuori di detto territorio, spetta alla regione limitatamente ai nove decimi ed è iscritta nei ruoli degli uffici delle imposte dirette, nel cui distretto sono situati gli stabilimenti o impianti.

Per le imprese industriali e commerciali che hanno la sede centrale nel territorio della Sardegna e stabilimenti e impianti fuori di detto territorio, l'imposta di ricchezza mobile sui redditi di lavoro dei dipendenti addetti agli stabilimenti e impianti predetti spetta per intero allo Stato ed è iscritta nei ruoli degli uffici delle imposte dirette, nel cui ristretto sono situati detti stabilimenti o impianti. L'imposta di ricchezza mobile sui redditi di lavoro dei dipendenti della sede centrale e degli stabilimenti o impianti situati nel territorio della regione spetta alla regione medesima limitatamente ai nove decimi ed è iscritta nei ruoli dei competenti uffici distrettuali delle imposte dirette.